



COMUNE DI FIUMICINO

Città Metropolitana di Roma Capitale

CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE COPIA

n. 13 del 27-06-2023

OGGETTO: ALIQUOTE IMU ANNO 2023. CONFERMA DELLE ALIQUOTE GIA' VIGENTI NEL 2022

L'anno **duemilaventitre** il giorno **ventisette** del mese di **Giugno** a partire dalle ore **10:25**, nella Aula Consiliare, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta il signor ROBERTO SEVERINI in qualità di Presidente del Consiglio.

All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	BACCINI MARIO	Presente	14	GIUA VALENTINA	Presente
2	ANTONELLI ERICA	Presente	15	MELONI PIERPAOLA	Presente
3	BALLETTA MARIO	Presente	16	MICCOLI GIUSEPPE	Presente
4	BONANNI BARBARA	Presente	17	PAOLETTI GIORGIA	Presente
5	CALANDRA STEFANO	Presente	18	PETRILLO ANGELO	Presente
6	CALICCHIO PAOLO	Presente	19	PICCIANO GIUSEPPE	Presente
7	CATINI MASSIMILIANO	Presente	20	POGGIO FEDERICA	Presente
8	CORONAS ALESSIO	Presente	21	PRETE AGOSTINO	Presente
9	DE PASCALI FRANCESCA	Presente	22	SANNINO CIRO	Presente
10	DE VINCENTIS ALESSANDRO	Presente	23	SEVERINI ROBERTO	Presente
11	DI GENESIO PAGLIUCA EZIO	Presente	24	STASIO MAURO	Presente
12	FATA PATRIZIA	Presente	25	ZORZI FABIO	Presente
13	FEOLA ROBERTO	Presente			

PRESENTI: 25 - ASSENTI: 0

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA ROBERTA FUSCO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il signor ROBERTO SEVERINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamate, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della legge. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

Richiamato, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1, Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 752, che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli nella misura dello 0,76 per cento con possibilità per i comuni di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di incremento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, pari alla quota riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

Richiamato il comma 747, lettera c) dell'articolo 1, Legge 160/2019 che stabilisce la riduzione del 50% della base imponibile *“per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori”*.

Richiamato altresì il comma 48, articolo 1, della Legge 178 del 30 dicembre 2020 che stabilisce *“A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta è applicata nella misura della metà”*.

Richiamati i commi 758 e 759 che disciplinano le fattispecie esenti dall'imposta.

Considerato che:

- l'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha modificato il citato comma 759 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 come segue: *“All'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente i casi di esenzione dall'imposta municipale propria, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione».*”;

- l'art. 1, comma 82, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto che: *“Per ristorare i comuni per le minori entrate derivanti dall'attuazione della lettera g-bis) del comma 759 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, introdotta dal comma 81 del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo con una dotazione di 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le modalità di accesso alle erogazioni del fondo sono definite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.”*

Visto il comma 756, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale prevede che i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai citati commi da 748 a 755, esclusivamente con riferimento alle fattispecie da individuarsi con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il predetto decreto.

Rilevato che:

- ai sensi del comma 757, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate all'art. 1, commi da 748 a 755, dalla Legge n. 160/2019 e s.m.i., la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote che forma parte integrante della deliberazione stessa. La deliberazione approvata senza il predetto prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771;

- la risoluzione n. 1/DF del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere solo in seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al citato comma 756, decreto che a tutt'oggi non ancora emanato;

- pertanto, il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà - solo in seguito all'adozione del predetto decreto - parte integrante della deliberazione con la quale verranno approvate le aliquote dell'imposta comunale in parola.

Atteso che, ai sensi del comma 767, modificato dall'art. 1, comma 837, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197:

- le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto ad inserire il prospetto delle aliquote di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del medesimo comma 767, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

Preso atto che il decreto di cui al comma 756 della legge n. 160 del 2019 non è ancora stato emanato.

Considerato che, nelle more dell'adozione del decreto di cui al citato comma 756, i comuni possono deliberare aliquote e fattispecie imponibili con le stesse modalità già previste per gli anni 2020, 2021 e 2022.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente.

Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote pubblicate nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.

Visto il comma 751 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati erano assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dall'anno 2022, in presenza delle condizioni sopra citate.

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025.

Dato atto che, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio, è possibile, per l'anno 2023, garantire continuità alle agevolazioni introdotte – in vigore di IUC – a favore degli immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei

proprietari e dei conduttori, nonché per gli immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, con valore ISEE del comodatario inferiore agli 11.000,00 euro annui.

Atteso che, sulla base degli incassi IMU 2022, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 160/2019, dell'impatto sul gettito derivante dalla Sentenza della Corte Costituzionale n° 209/2022 (relativa alla definizione di abitazione principale ai fini IMU), nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2023 ammonta ad € 24.000.000,00, comprensivo della decurtazione per la quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale stimata.

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto lo Statuto Comunale.

Dato atto che è stata effettuata la verifica di mancanza di conflitto di interesse ai sensi della Sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 19/2023.

DELIBERA

- di confermare le aliquote già previste nel 2022 e dunque di approvare per **l'anno di imposta 2023** le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	Escluse
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Immobili locati alle condizioni definite dagli accordi stipulati dal Comune con le organizzazioni rappresentative dei proprietari e dei conduttori, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431	8,70 per mille
Immobili dati in comodato d'uso gratuito a parenti di primo grado in linea retta, concesso in base all'articolo 1, comma 747 lettera c), della legge n. 160/2019 e con valore ISEE del comodatario inferiore a 11.000,00 euro annui	1 per mille
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
Terreni agricoli (diversi da quelli esenti)	10,60 per mille
Fabbricati di categoria D	10,60 per mille
Aliquota ordinaria per tutti gli altri immobili	10,60 per mille

- di stimare in € 24.000.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2023 di spettanza del Comune, derivante dalle aliquote sopra determinate;

- di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Concluso il dibattito, il Presidente invita il Consiglio alla votazione, palese, della sopra riportata proposta di deliberazione così come emendata in corso di seduta.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente dichiara che la proposta emendata risulta approvata con:

- 16 voti favorevoli (il Sindaco Baccini e i Consiglieri Severini, Balletta, Calandra, Catini, Coronas, De Pascali, De Vincentis, Fata, Feola, Paoletti, Picciano, Poggio, Prete, Sannino, Stasio);

- nessun voto contrario;

- 8 astenuti (Antonelli, Calicchio, Di Genesio Pagliuca, Giua, Meloni, Miccoli, Petrillo, Zorzi);

su 24 presenti e 16 votanti.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente dell'AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, esprime parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì, 31-05-2023

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell' AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, quale responsabile del servizio finanziario, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis – comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, valutati anche i riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, esprime parere di regolarità contabile Favorevole

Addì, 31-05-2023

AREA BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Il Dirigente

DOTT. ELPIDIO CIUONZO

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente
F.TO ROBERTO SEVERINI

Il Segretario Generale
F.TO DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Il Dirigente del Settore ed il Responsabile dell'Ufficio competente, per quanto di rispettiva competenza, sono incaricati della sollecita attuazione del presente provvedimento ed, in particolare, di tutti gli atti procedimentali conseguenti, idonei a consolidarne gli effetti.

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

Il Segretario Generale
DOTT.SSA ROBERTA FUSCO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005